

N. 174-3/2025 P.U.

CONCORDATO PREVENTIVO N° 6-2026
CCII



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

dott. Luca Perilli - Presidente

dott. Simonetta Bruno - giudice

dott. Angelina Augusta Baldissera- giudice rel.

nel procedimento per l'omologazione del concordato preventivo proposto
da

PFM Costruzioni srl, con l'avv. Davide Greco

con l'opposizione di

Essebi Commerciale srl, con gli avv.ti Luciano Scalvini, Rossella Wuhner e Gaetano Ricci;

al quale è riunito il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 150 -2 P.U. promosso da

Antonio Di Michele, Antonio Mallimo e Stefano Muraro, con gli avv.ti Barbara Buffoni e Roberta Gatti;

-ricorrenti-

contro



PFM Costruzioni srl, con l'avv. Davide Greco

-resistente-

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del giorno 1.7.2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 21.1.2025 Antonio Di Michele, Antonio Mallimo, e Stefano Muraro hanno presentato presso il tribunale di Genova domanda di apertura della liquidazione giudiziale di PFM Costruzioni srl, con sede legale Genova.

-Con ricorso depositato il 12.3.2025, in coincidenza con la data della prima udienza fissata ex art. 41 CCII, la società PFM Costruzioni srl ha depositato presso il tribunale di Genova ricorso "per l'accesso alla procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII" .

-Il tribunale di Genova ex art. 7 CCII ha riunito i ricorsi in un unico procedimento e con ordinanza del 12.3.25, in accoglimento dell'eccezione formulata dalla società, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a favore del tribunale di Brescia, al quale ha trasmesso gli atti, individuando la sede del centro degli interessi principali del debitore (COMI) nel comune di Castrezzato (BS).

-In base all' art. 29 CCII il procedimento pendente è proseguito davanti a questo tribunale e, ex art. 7 secondo comma CCII, è stata esaminata prioritariamente - rispetto all'apertura della liquidazione giudiziale - la domanda prenotativa di concessione dei termini ex art. 44 CCII; a seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano infatti salvi ex art. 31 CCII gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.



- Con decreto depositato in data 31.3.2025 questo tribunale ex art. 44 CCII ha fissato termine di 60 giorni decorrente dall'iscrizione di cui all'art. 45, c. II, C.C.I.I. e con successivo decreto depositato in data 3.6.2025 detto termine è stato prorogato di ulteriori 60 giorni.
- In data 29.7.2025 PFM Costruzioni srl ha depositato la proposta definitiva di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, cc. I-II, C.C.I.I.
- In data 30.7.2025 il commissario giudiziale ha depositato parere positivo.
- A seguito delle integrazioni richieste dal tribunale con decreto dep. il 17.10.2025 la società ha depositato in data 3.11.2025 una nota integrativa e anche in relazione a detta integrazione il commissario ha confermato il parere positivo (cfr. relaz. dep. il 19.11.2025).
- Con decreto del 27.11.2025 il tribunale ha aperto la procedura di concordato preventivo ex art.47 CCII.
- Con relazione ex art. 110 CCII depositata in data 12.3.2026 (a seguito di posticipazione delle operazioni di voto disposta con decreto del 10.7.25) il commissario giudiziale ha dato atto che ad esito delle operazioni di voto la proposta di concordato formulata da PFM Costruzioni srl non è stata approvata da tutte le classi posto che a fronte di n.5 classi votanti una è risultata dissenziente, precisamente la classe n.3: composta da crediti dei fornitori per iva di rivalsa degradata al chirografo per insussistenza dei beni sui cui graverebbe il privilegio speciale.
- La società PFM Costruzioni srl con istanza depositata il 19.3.2026, depositata entro i sette giorni dalla comunicazione del commissario ex art. 111 CCII (del 12.3.26), ha chiesto al tribunale l'omologazione del concordato nonostante la mancata approvazione da parte dei creditori, deducendo la sussistenza di tutte le condizioni di cui all'art. 112, secondo comma CCII.



-Il tribunale, con decreto del 26 marzo 2026 ha fissato udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti, compresi i creditori istanti l'apertura della liquidazione giudiziale, e del commissario giudiziale.

-Il provvedimento è stato iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese e regolarmente notificato.

-In data 30.4.2026 il creditore dissenziente Essebi Commerciale srl si è costituita opponendosi all'omologazione, contestando in sintesi l'errata e/o non veritiera rappresentazione del proprio credito nella proposta e nel piano concordatario, con conseguente asserita non attendibilità e/o non fattibilità dello stesso, dall'altro lato la non convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria; da ultimo si è anche associata all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale (cfr. verbale di udienza del giorno 1.7.2026).

-All'esito di alcuni rinvii di udienza per consentire alle parti e al commissario di depositare note e repliche in ordine alle eccezioni e alle questioni sollevate da Essebi Commerciale srl con la propria opposizione, il tribunale, all'ultima udienza del giorno 1.7.2026, si è riservato di decidere sulle conclusioni come ivi precisate dalle parti.

Per tutte le ragioni che seguono la domanda di omologazione del concordato preventivo ex art. 112 CCII va accolta.

1.La società PFM Costruzioni srl ha formulato ai propri creditori una proposta basata su di un piano in continuità diretta avente durata sino al 31.3.2031 con una componente liquidatoria, rappresentata dalla vendita del terreno sito nel comune di Vescovato.

Come illustrato nel decreto di apertura del concordato del 27.11.2025 l'attivo a disposizione del piano è costituito dalla vendita di un terreno (valore € 90.000); rimanenze per lavori in corso (€257.080); attivo circolante (€680.695); attivo da continuità (€1.985.194). È stata inoltre acquisita la rinuncia del socio e amministratore unico Giorgio Bianchi al rimborso di finanziamenti eseguiti a favore della società per € 72.253,60= (cfr. doc. 49 allegato alla integraz. della proposta).



Il passivo concordatario complessivo è pari ad € 6.329.929=, di cui € 1.496.893 per la componente privilegiata; € 2.536.816 per la componente privilegiata degradata al chirografo; € 2.296.219 per la componente chirografaria ab origine. Ad integrazione del passivo sono stati previsti accantonamenti (fondi rischi) e spese in prededuzione per complessivi ulteriori € 1.146.942.

La proposta concordataria prevede: - il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili; - il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio generale di cui all'art. 2751-bis c.c. - il pagamento integrale dei crediti di grado 1 ex art. 2778 (di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c.) - il pagamento dei crediti fiscali di cui al grado 18 e 19 con degradazione integrale al chirografo per incapacienza mediante transazione fiscale; - il pagamento parziale dei creditori chirografari includendo tra essi anche i crediti per IVA di rivalsa degradati al chirografo.

Il professionista designato dalla debitrice, nella relazione di cui all'art. 87, c. III C.C.I.I. integrata a seguito dei rilievi mossi dal tribunale, ha attestato la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario su cui si fonda la proposta formulata da PFM Costruzioni srl nonché che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale;

la società ha altresì prodotto perizia ai sensi dell'art. 84, c. V, C.C.I.I. ove si attesta la sussistenza delle condizioni per il degrado al chirografo per incapacienza del patrimonio di liquidazione dei crediti privilegiati (collocati nelle classi destinate a concorrere sul valore eccedente quello di liquidazione).

La formazione classi di creditori aventi diritto di voto, appare corretta alla luce delle previsioni di cui all'art. 85 C.C.I.I. oltreché adeguatamente motivata alla luce della previsione di cui all'art. 87, c. I, lett. m), C.C.I.I.;

i creditori aventi diritto di voto sono così suddivisi:



CLASSE 1 – Crediti di cui all'art. 2753 e 2754 c.c. composta dagli Istituti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti indicati dall'art. 2753 c.c., per contributi e relativi accessori (INPS, INAIL e CAPE) per i quali, pur essendo previsto l'integrale pagamento, non verranno soddisfatti entro 180 giorni dall'omologazione e, pertanto, devono essere inseriti in un'apposita classe con diritto di voto;

CLASSE 2 - Crediti di cui all'art. 2752 c.c. degradati al chirografo: composta dall'Agenzia delle Entrate per il suo credito degradato al chirografo per incapacienza, destinataria della Proposta di Transazione Fiscale di cui all'art. 88 C.C.I.I. da soddisfarsi in misura pari al 18% entro il 31 marzo 2031;

CLASSE 3 - Crediti di cui all'art. 2758, comma 2, c.c. degradati al chirografo: composta dai titolari di crediti vantati a titolo di IVA di rivalsa, oggetto di degrado al chirografo ai sensi dell'art. 84, comma 5, C.C.I.I. da soddisfarsi in misura pari all'13% delle rispettive pretese entro il 31 marzo 2031;

CLASSE 4 - Crediti chirografari dei fornitori: composta in maniera omogenea dai crediti di tutti i fornitori (per la sola quota imponibile in quanto la quota Iva di rivalsa viene autonomamente classata nella classe 3), da soddisfarsi in misura pari all'13% delle rispettive pretese entro il 31 marzo 2031;

CLASSE 5 - Crediti chirografari banche: composta dai crediti delle banche da soddisfarsi in misura pari al 13% entro il 31 marzo 2031; la classe è formata unicamente da Riviera NPL il cui credito non gode di alcuna garanzia;

-la distribuzione dell'attivo concordatario appare conforme a quanto prescritto all'art. 84, c. VI, C.C.I.I.;

-la società ha altresì proposto transazione fiscale e il professionista designato dalla debitrice ha attestato altresì, ai sensi dell'art. 88, c. II, C.C.I.I., che il trattamento proposto ai creditori tributari e contribuiti risulta non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; il medesimo professionista ha attestato che in caso di liquidazione giudiziale,



soddisfatte le spese di procedura, anche prendendo in considerazione il valore della vendita dell'azienda in esercizio, verrebbe garantito il pagamento parziale degli enti previdenziali di cui al grado 1 dell'art. 2788 cc, mentre non sarebbe possibile alcun pagamento per i crediti erariali né tantomeno per i chirografari.

Sussistono tutti i presupposti previsti dal combinato disposto di cui ai commi I e II dell'art. 112 CCII per l'omologa del concordato.

Quanto a quelli prescritti all'art. 112, c. I, CCII, va invero osservato che:

- 1) come confermato dal commissario giudiziale nel proprio parere, la procedura si è svolta regolarmente (cfr. art. 112, c. I, lett. a);
- 2) le classi sono state formate nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2, lett. r) CCII e 85 CCII ed è stata assicurata la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe (cfr. art. 112, c. I, lett. d) ed e);
- 3) in conformità a quanto richiesto dagli artt. 47, c. I, lett. b) e 112, lett. c) e f) CCII deve escludersi che il piano sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali oltreché che sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.
- 4) il piano, come confermato anche dal Commissario giudiziale da ultimo per mezzo del proprio parere *ex art.* 48, c. II, CCII risulta fattibile, dovendosi escludere la sua manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (cfr. art. 112, c. I, lett. g), CCII).

Posto che il concordato - in continuità - proposto da PFM Costruzioni srl non è stato votato favorevolmente da tutte le classi (cfr. art. 109, c. V, CCII), occorre verificare – come espressamente richiesto da parte della proponente – la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 112, c. II, CCII (c.d. omologazione trasversale).

Ritiene il Collegio che al quesito appena posto va offerta risposta positiva, posto che, come evidenziato tanto dalla proponente quanto dal commissario giudiziale per mezzo del proprio parere *ex art.* 48, c. II, CCII:



- il debitore ha espressamente formulato, entro il termine di cui all'art. 111 CCII, richiesta di omologazione del concordato nonostante la presenza di una classe dissenziente;
- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione: detto valore, alla stregua del piano concordatario, sarà in tal modo impiegato per il pagamento dei crediti prededucibili e delle spese di procedura oltreché dei crediti assistiti da privilegio generale di cui all'art. 2751 bis cc e dei crediti assistiti da privilegio generale ex artt. 2753 e 2754 cc entro i limiti di capienza (grado 1 ex art. 2778 cc);
- quanto al valore eccedente quello di liquidazione l'art. 112 secondo comma lett.b) CCII stabilisce: *il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 7.*

All'esito della votazione della presente proposta concordataria l'unica classe dissenziente è rappresentata dal credito da IVA di rivalsa. Poiché tanto l'attestazione, quanto i riscontri del commissario giudiziale danno atto che non sono stati rinvenuti beni su cui ricade il privilegio speciale (ex art. 2758 comma due cc), detto privilegio non può in concreto realizzarsi, ostandovi un impedimento di fatto alla operatività della prelazione speciale e il credito in esame deve considerarsi chirografario (cfr. sul punto Cass. S.U. n. 16060/01 in particolare in motivaz. a pag.12 e Corte d'Appello di Milano del 20.2.2025).

Ne consegue che detto credito esula dalla regola distributiva della priorità relativa di cui alla citata lett.b) dell'art. 112 CCII in esame (cfr. sul punto anche trib. Roma del 29.10.25).



Di recente la stessa Suprema Corte ha affermato che *da tale sistema di graduazione, come visto divenuto meno rigido che in passato, almeno con riguardo al valore generato dal piano e riservato ai creditori muniti di privilegio, sono emarginati i creditori chirografari. La categoria dei creditori chirografari non è infatti strutturata al proprio interno secondo un ordine gerarchico e il criterio comune di riparto risponde alla logica della proporzionalità secondo le regole ordinarie della par condicio creditorum ai sensi 2741 cod. civ., comma 1, prima parte* (così Cass. n. 725/2026 punto 5.10 motivaz);

- nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, ovverosia da n. 4 classi su n.5 classi di creditori votanti;
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purchè almeno una sia formata da creditori titolari di diritto di prelazione: in questa classe rientrano senz'altro i creditori della classe n.1, che ha votato favorevolmente, rappresentata dai crediti previdenziali privilegiati pagati integralmente, ma oltre il termine di 180 giorni e dunque aventi diritto al voto.

Il commissario ha altresì accertato che il trattamento riservato alla classe dissenziente è in ogni caso non deteriore rispetto alle classi di pari rango, anche considerando il ribaltamento del valore riservato ai soci ex art.120 quater comma uno CCII (cfr. parere favorevole del 6.5.26).

2.Quanto poi all'opposizione proposta da Essebi Commerciale srl rilevano le seguenti considerazioni.

Essebi Commerciale lamenta anzitutto che il proprio credito non sia stato adeguatamente rappresentato nel piano e ciò ne comprometterebbe la stessa attendibilità e fattibilità.

A fronte di un credito riconosciuto nel piano per € 374.820,60, oltre interessi moratori per € 1.831,95, distinto nelle classi n. 3 iva di rivalsa (€ 82.460,53) e n.4 fornitori chirografari (€294.192,02), secondo Essebi Commerciale srl le competerebbe invece un



credito di € 796.258,32 oltre interessi e oltre a ulteriori importi per la mancata restituzione di forniture (ponteggi), e altri danni subiti come descritti in comparsa.

Su dette contestazioni si è instaurato il contraddittorio tra le parti e si è chiesto al commissario di esprimere uno specifico parere in ordine alla corretta appostazione dei crediti.

E' emerso che tra le parti sono incorsi diversi rapporti contrattuali di appalto, noleggio e fornitura.

La proponente PFM Costruzioni srl contesta per lo più la debenza di detti importi, oppone a sua volta oppone dei propri crediti, salvo l'obbligo di restituire a controparte i ponteggi solo noleggiati (come da decreto ingiuntivo definitivo).

Entrambe le parti hanno dunque dato atto (cfr. anche verbale dell'udienza del giorno 1.7.26) che allo stato esiste controversia sulle somme dovute e che potrebbero essere avviate delle azioni giudiziarie ovvero delle soluzioni transattive.

Tutto ciò esposto, va premesso che al procedimento di omologazione del concordato per sua natura è estraneo l'accertamento giurisdizionale dei crediti (cfr. per tutte Cass. n. 26560/24), essendo pertanto di per sé compatibile con la pendenza o l'avvio di un giudizio contenzioso in ordine alla debenza o alla quantificazione di crediti/debiti: ciascuna delle parti contrattuali mantiene infatti la facoltà pur dopo l'omologazione del concordato di agire in sede contenziosa per far riconoscere e le proprie ragioni creditorie, anche risarcitorie.

Ciò che invece rileva in questa sede è che a fronte di dette contestazioni e del potenziale giudizio contenzioso la società proponente abbia correttamente rappresentato il credito e appostato fondi rischi adeguati rispetto ai crediti contestati.

Sul punto il commissario giudiziale - analizzando il piano e i positivi incrementi medio tempore intervenuti - ha descritto i fondi rischi stanziati dalla società, anche in prededuzione, e ha verificato che essi risultano capienti rispetto anche alle ulteriori pretese di Essebi Commerciale srl, concludendo che *il piano mantiene pertanto la*



propria fattibilità finanziaria anche tenuto conto dell'opposizione proposta, in qualsiasi scenario ragionevolmente ipotizzabile (cfr. tabelle esplicative nell'ultima relaz. dep. il 29.6.26 e le relative conclusioni).

Da ultimo, la società opponente contesta, invero genericamente, la convenienza della proposta; vale tuttavia evidenziare che il credito di Essebi Commerciale srl previsto nel piano ha natura chirografaria e la proposta ne prevede il pagamento nella misura del 13%; nell'alternativa liquidatoria, invece, come riscontrato dal commissario anche nel parere rassegnato in data 6.5.2026 rispetto all'istanza di omologazione ex art. 112 CCII, non vi sarebbe alcuna prospettiva di minima soddisfazione.

Per tutte le ragioni esposte l'opposizione di Essebi Commerciale srl va rigettata (art. 112, terzo comma CCII).

3. In conclusione, il concordato proposto da P.F.M. Costruzioni srl va omologato, con conseguente improcedibilità delle domande di apertura della liquidazione giudiziale.

4. L'esecuzione del concordato avverrà sotto la sorveglianza del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 118 CCII.

Poiché il piano prevede la liquidazione del terreno sito nel comune di Vescovato e l'offerente non è stato ancora individuato, ai sensi dell'art. 114-bis CCII deve essere nominato un liquidatore giudiziale, che si individua nel dr. Pietro Mazzoletti.

Si precisa che l'attività del liquidatore sarà circoscritta alla vendita del citato bene.

5. Quanto alle spese di lite, vi sono i presupposti per una integrale compensazione tra le parti, tenuto conto della complessità dei rapporti tra le parti e della complessità e novità delle questioni giuridiche trattate, molte delle quali rilevate d'ufficio dal tribunale.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 48, 112, 113, 114 bis e 118 CCII,

1. rigetta l'opposizione proposta da Essebi Commerciale srl;



- 2.omologa il concordato preventivo proposto da PFM Costruzioni srl con sede legale in Genova, piazza della Nunziata 5 e sede del COMI nel Comune di Castrezzato (BS);
- 3.dichiara l'improcedibilità delle domande di apertura della liquidazione giudiziale;
- 4.nomina liquidatore giudiziale ex art. 114 bis CCII il dr. Pietro Mazoletti, il quale agirà nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma;
- 5.dispone che il commissario giudiziale riferisca al g.d. ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori con particolare riferimento a significativi scostamenti rispetto alle previsioni del piano;
- 6.autorizza a tal fine il commissario a richiedere alla società debitrice e ai suoi organi di controllo tutte le informazioni che riterrà utili e ad accedere ai libri e ai documenti contabili e sociali della debitrice;
- 7.dispone che il commissario, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1 CCII, predisponga un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII e che, dopo aver ottenuto il visto del g.d., lo trasmetta ai creditori;
- 8.dispone che la società provveda ai pagamenti dovuti in esecuzione del concordato, alle scadenze previste, previa autorizzazione del g.d., sentito il commissario giudiziale;
- 9.dispone che analoga autorizzazione venga richiesta dalla debitrice per le transazioni e per la vendita degli immobili ritenuti non funzionali alla prosecuzione dell'attività;
- 10.dispone che, conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale depositi rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9 CCII;
- 11.dispone che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati o irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal g.d., al quale è altresì rimesso di specificare, se necessario, con successivi provvedimenti, ulteriori modalità per l'esecuzione del concordato;
- 12.dichiara la chiusura della procedura di concordato preventivo.



Si notifichi e si iscriva nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 9.7.26

Il giudice estensore
Angelina Augusta Baldissera

Il Presidente
Luca Perilli



